

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 31 ottobre 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-504
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO****ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-7; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI**

LEGGE 1° agosto 1949, n. 770.

Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri Pag. 2986

LEGGE 12 ottobre 1949, n. 771.

Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali Pag. 2987

LEGGE 28 ottobre 1949, n. 772.

Concessione al Commissariato nazionale della Gioventù Italiana (G.I.) di un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l'esercizio 1948-49 Pag. 2988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1949, n. 773.

Modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra Pag. 2988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 ottobre 1949, n. 774.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1949-50, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (primo provvedimento) Pag. 2989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Seponi San Martino», sito nel comune di Castelvoturno Pag. 2989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Limoncello», sito nel comune di Castelvoturno Pag. 2990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «Seponi», sito nel comune di Castelvoturno Pag. 2991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «La Lenzetta», sito nel comune di Villa Literno Pag. 2991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «San Martino a Cappella», sito nel comune di Castelvoturno Pag. 2992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «San Martino», sito nel comune di stelvoturno Pag. 2992

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1949.

Sostituzione del capo della Delegazione tecnica italiana istituita presso l'Ambasciata di Washington Pag. 2993

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1949.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria Pag. 2993

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA 24 settembre 1949.

Revoca dell'autorizzazione della produzione e vendita della specialità medicinale denominata «Aeptolo» della ditta C.I.M.A. di Alessandria Pag. 2993

La indennità di buonuscita e le altre prestazioni previdenziali fanno carico per intero all'Opera di previdenza dell'Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio.

Art. 6.

I dipendenti di altre Amministrazioni statali assunti alla carica di direttore generale o di vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, possono optare per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato ed in tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti articoli. L'opzione deve essere esercitata entro il termine perentorio di mesi tre dalla data di assunzione; per i funzionari attualmente in carica, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e la opzione ha effetto dalla data di assunzione alla carica.

Art. 7.

Rimangono fermi i provvedimenti di riconoscimento e di riscatto dei servizi di ruolo adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo l'abbuono dell'eventuale parte di contributo ancora da pagarsi alla data predetta. Per quanto riguarda l'eventuale periodo non riconosciuto o non riscattato si applicano le norme contenute nel precedente art. 2.

Art. 8.

E' abrogato l'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742. Per gli agenti ferroviari già passati ad altre Amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al Fondo pensioni ed all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano il loro collocamento a riposo ed il loro trattamento di quiescenza e di previdenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI
— PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 28 ottobre 1949, n. 772.

Concessione al Commissariato nazionale della Gioventù Italiana (G.I.) di un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l'esercizio 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al Commissariato nazionale della Gioventù Italiana un contributo straordinario di L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, vengono destinate corrispondenti aliquote delle maggiori entrate recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti nel bilancio del Ministero del tesoro per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 settembre 1949, n. 773.

Modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I modelli delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, istituite con il regio viglietto 26 marzo 1933, della medaglia di bronzo al valor militare, istituita con regio decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, della croce al valor militare, istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195, modificato con regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1480 e 5 settembre 1942, n. 1273, e della croce al merito di guerra, istituita con regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per la difesa. I colori e le dimensioni dei nastri restano immutati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI


Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 45. — FRASCA

Modelli delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare




Visto il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Modello della croce al valor militare



Visto il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Modello della croce al merito di guerra



Visto il Ministro per la difesa
PACCIARDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 ottobre 1949, n. 774.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1949-50, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (primo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana;

Viste le leggi 5 agosto 1949, nn. 604 e 614;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 408. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto per i lavori inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato, ecc. L. 700.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 131. — Restituzioni e rimborsi (Tasse) L. 900.000.000

Cap. n. 212. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. » 5.000.000.000

Cap. n. 220. — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc. . . . » 2.000.000.000

Totale . . . L. 7.900.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 8 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 61. - FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi San Martino », sito nel comune di Castelvoturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio-

decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi San Martino » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Montesano Giovanni fu Giuseppe, Federico Lucrezia fu Michele e comune di Castelvoturno e riportato nel catasto del comune di Castelvoturno in testa alla ditta Montesano Giovanni fu Giuseppe e Federico Lucrezia fu Michele, coniugi, livellari al comune di Castelvoturno alla partita 1036, foglio di mappa 32, particelle 15 e 31, per la superficie complessiva di Ha. 1.44.93 e con l'imponibile di L. 173,91; il fondo è diviso in due appezzamenti, dei quali il primo, corrispondente alla particella 15, del foglio di mappa 32, confina con la strada provinciale Capua-Castelvoturno, con la strada vicinale Seponi con Casella; con proprietà Ignota Giovanni fu Raffaele ed altri, Paolo Giuseppe fu Carmine, ed altri, salvo se altri; il secondo, corrispondente alla particella 31 dello stesso foglio di mappa, confina con la strada vicinale « San Martino a Cappella », con la proprietà Toscano Michele fu Carmine, Montesano Giuseppe fu Vincenzo ed altri, De Mare Maria-Iacoba fu Paolo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 febbraio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 277. — GIORDANI

(4220)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvoturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Massaro Angelo fu Giovanni, D'Angelo Maria-Giuseppa fu Crescenzo e comune di Castelvoturno e riportato nel catasto di Castelvoturno in testa alla ditta Massaro Angelo fu Giovanni e D'Angelo Maria-Giuseppa fu Crescenzo, coniugi, livellari al comune di Castelvoturno, alla partita 820, foglio di mappa 31, particella 34, per la superficie di Ha. 0.86.79 e con l'imponibile di L. 104,15.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Scalzone Alfonso e Vincenzo fratelli fu Angelo, Conte Angelina Rosina e fratelli fu Ercole, Coppola Tommaso fu Ambrogio, Coppola Felice fu Tommaso, Noviello Arturo fu Carmine, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 284. — GIORDANI

(4231)